

TRIBUNALE DI LIVORNO

= *Sez. Fallimentare* =

Istanza di Liquidazione beni ex art. 14 ter L. 3/2012

All'Ill.mo Sig. Giudice Delegato alle Procedure di Sovraindebitamento
per la Sig.ra **LUANA BENCREATI** C.F. BNCLNU56D43E625K nata a Livorno
il 03/04/56 e residente in Collesalveti, fraz. Vicarello, Via Giovanni Falcone 61
rappresentata e difesa dall'**Avv. Luca Giovacchini** (C.F. GVCLCU88T03G702X)
del foro di Livorno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Livorno, Via Grande 87 giusta procura alle liti in calce al presente atto, il quale
dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC:
lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilivorno.it

Premesso che

- nel giugno del 2021 la ricorrente ha rappresentato al proprio legale di trovarsi in una situazione di crisi economica e finanziaria
- tale situazione ha manifestato chiaramente un perdurante e definitivo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile
- per tale motivo, la Bencreati ha depositato assieme al marito, Sig. Piero Ceseri presso l'OCC di Livorno istanza congiunta per la nomina di un Gestore della Crisi
- l'OCC di Livorno ha nominato l'Avv. Pistoia (cfr. **doc. 3**) il quale esaminata la situazione personale e patrimoniale della sovraindebitata ha predisposto la relazione particolareggiata che si produce (**all. A**) ed alla quale integralmente ci si riporta rilevando come l'unica strada percorribile nel caso di specie sia la liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 sulla base dei seguenti presupposti:

A) Sussistenza delle condizioni previste dalla L. 27.1.2012, n. 3 e successive modifiche

Nella fattispecie sono presenti le condizioni di ammissibilità alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14-ter L. 3/2012 citata, in quanto la debitrice:

- si trova in stato di sovraindebitamento, ovvero, come definito dall'art. 6, comma 2 lett. a) della citata L. n. 3/2012, in situazione di perdurante squilibrio tra le

obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n. 3/2012;

- non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al capo II della legge n. 3/2012;

- che non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012

- che come accertato dal Gestore della Crisi, Avv. Pistoia la situazione economico patrimoniale e finanziaria della ricorrente dal momento della richiesta (eseguita congiuntamente al marito, purtroppo deceduto nelle more della procedura) al deposito del presente ricorso è rimasta invariata e la stessa non ha messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi.

B) Elenco dei debiti

Come si evince dalla relazione particolareggiata la situazione debitoria complessiva ammonta ad € 97.779,60 così definita:

CREDITORI	TIPOLOGIA	IMPORTI
Findomestic	Finanziamento da finanziaria	€ 67.843,91
Sella	Finanziamento da finanziaria	€ 8.839,00
Azienda ospedaliera Pisa	Spese di Lite	€ 19.595,98
Avvocato Falcinelli	Compensi professionali	€ 1.500,00
TOTALE		€ 97.779,60
Spefin	Finanziamento da finanziaria	-€ 13.409,36-

Il credito in evidenziato Spefin, contratto col marito Ceseri, pari ad € 13.409,36 dovrebbe ragionevolmente estinguersi essendo il finanziamento in questione assistito da una polizza vita caso morte.

Ai debiti sopra esposti sono da sommare:

a) il compenso spettante all'OCC, ai sensi dell'art. 16 c.4 D.M. 202/2014, per la redazione della presente relazione per Euro 4.523,99 compreso di accessori come per legge, da riconoscere in prededuzione a norma dell'art. 15 comma 9.

b) compenso di Euro 1.562,00, compreso di accessori come per legge, spettante all'Avv. Luca Giovacchini di Livorno per l'assistenza professionale all'istanti alla procedura da sovraindebitamento da riconoscere in prededuzione. (cfr. **doc. 43**)

TOTALE PASSIVO € 103.865,59.

C) Elenco dei beni

1) Beni mobili

- Automobile Dacia Duster Tg. FS530LA per gli spostamenti quotidiani (cfr. **doc. 27**)

- Scooter Xiamen Xiashing del 2015, 150 cc Tg. ED03205 incidentato (cfr. **doc. 44**)

- Due conti correnti (cfr. **doc. 9, 10 e 38**):

c/c ' con un saldo di € 1.058,00 già intestato a Ceseri Piero

c/c (' con un saldo di € 34.853,28 al 17/05/2022 intestato a Bencreati Luana tale ultimo saldo attivo deriva da un bonifico di € 35.853,03 ricevuto dal datore di lavoro in data 29/04/2022 in pagamento al netto delle imposte della busta paga di aprile 22 con la quale è stato liquidato l'incentivo all'esodo di € 15.000,00 concordato con il datore di lavoro in data 30/03/22 ed il TFR ammontante complessivamente ad € 27.811,61. (cfr. **doc. 36 e 37**).

2) Dati reddituali

Alla data di presentazione dell'istanza presso l'OCC presentava redditi da lavoro dipendente presso Autolinee Toscane S.p.a. come (all'assunzione nel 1997 cfr. **doc. 42** come conducente di linea liv. 6 -tabella delle qualifiche del personale delle autotramvie di cui acc. naz. del 13/5/97) operatore d'esercizio 4 conducente di linea parametro 183, stipendio pari ad € 762,96/mese (al 50% per l'aspettativa) a tempo indeterminato. (cfr. **doc. 7, 8 e 28**)

Ad oggi le entrate mensili sono decisamente diminuite rispetto alla data di presentazione dell'istanza di nomina di un Gestore per esser costituite unicamente dalla Naspi pari ad € 550,00 e la reversibilità del marito, pari ad € 355,91 netti mensili per un totale di € 905,91 (cfr. doc. 31 e 35).

Per quanto concerne i redditi percepiti nel 2021, come rilevato correttamente dal Gestore, occorre precisare la sussistenza di errori in busta paga presenti da novembre 2021 sino a gennaio 2022, momento in cui al precedente datore di lavoro è subentrata Autolinee Toscane S.p.a., consistenti in versamenti di importi in busta paga come se la stessa non fosse all'epoca gravata dall'aspettativa.

Tali maggiori e non dovuti importi sono stati comunque stornati con l'ultima busta paga di aprile 2022 e per tale motivo non dovrebbero concorrere alla determinazione del reddito.

D) Composizione del nucleo familiare

Come confermato dall'Ufficio anagrafe, la Bencreati ha la residenza in Collesalveti (LI), fraz. Vicarello, via Falcone 61 (cfr. **doc. 11**) ove risiede con contratto di locazione registrato il 24/2/2015 al prezzo di € 600 mensili oltre 30 € di condominio (cfr. **doc. 29**)

E) Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore

La situazione descritta dalla Bencreati ha evidenziato che la condizione di sovraindebitamento da parte di marito e moglie sia sorta per molteplici cause, le principali a carattere sanitario, tra cui:

- prima operazione chirurgica eseguita nel 2008 presso Pisa
- seconda operazione chirurgica eseguita un mese dopo la prima presso Firenze (cfr. **doc. 45**);
- terza operazione chirurgica eseguita presso Pisa (cfr. **doc. 45**);
- quarta operazione chirurgica eseguita nel 2020 a Pisa (cfr. **doc. 39**);
- sinistro avvenuto in Scooter a Livorno il 15/7/2021
- improvvisa morte del marito

per sostenere le spese delle visite private, viaggio, albergo, la stessa chiedeva un primo prestito con Findomestic per € 10.000,00.

Nel 2015 veniva promosso il giudizio per mala sanità del primo intervento chirurgico.

Nel 2018 il Ceseri contraeva un finanziamento con Banca Sella per l'acquisto dell'automobile DACIA DUSTER pari ad € 10.000,00 rata 160€/mese. (cfr. doc. 12).

In data 5/12/2020, a seguito di ulteriori accertamenti medici,

Il 15/7/2021 la Bencreati rimaneva vittima di un sinistro stradale con lo scooter -in cui ancora oggi sono in corso accertamenti circa le responsabilità- per cui è stata ricoverata al PS di Livorno.

Tale ultimo evento contribuiva, oltre al peggioramento del quadro clinico generale, anche all'aggravamento dello stato di incompatibilità con la sua mansione lavorativa, quella di conducente di autobus.

Ecco che dopo sei mesi all'80% di busta paga base la stessa scendeva al 50% per altri sei mesi trovandosi adesso, a seguito della nuova conferma dell'inidoneità allo svolgimento della mansione lavorativa, in aspettativa per motivi di salute, sempre al 50%, fino al 19/4/2022.

Già in difficoltà finanziaria per non essere in grado di adempiere le obbligazioni derivanti dal finanziamento col suo solo stipendio e con la pensione minima da parte del coniuge ecco che la situazione si è successivamente aggravata per la perdita del marito Piero Ceseri deceduto improvvisamente l'11/1/22

col quale aveva presentato istanza congiunta per nomina di un Gestore della Crisi.

*** **

Inquadrate la questione da un punto di vista storico occorre adesso inserire in tale contesto i finanziamenti contratti dai coniugi e le motivazioni che li hanno spinti a contrarli.

Dalla narrazione degli eventi è infatti emerso che lo stato di sovraindebitamento ha trovato la genesi nei momenti immediatamente successivi alla terza operazione chirurgica nel momento in cui la Bencreati ha contratto un primo finanziamento per far fronte alle spese necessarie per le visite mediche private

La situazione è peggiorata a seguito dell'introduzione della causa di risarcimento del danno per presunta malpractice sanitaria in quanto i fondi necessari per introitare il procedimento (C.U., anticipi spese di CTP e CTU ecc.) sono stati ancora reperiti a mezzo finanziamento tramite la Findomestic, consolidando il pregresso debito per la somma totale di € 40.000,00.

Del pari impossibile da prevedere è stato il rovinoso esito del contenzioso sanitario di cui sopra -i coniugi avevano riposto legittimo affidamento sul parere medico del proprio CTP- che ha visto la Bencreati soccombente, con tutto ciò che ne consegue in tema di pagamento delle spese di lite maturate nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Pisana pari ad € 19.595,98, come sancito dalla sentenza del Tribunale di Pisa del 14/11/2021 dott.ssa Pastacaldi (cfr. **doc. 18**)

Al di là delle spese processuali sembra ragionevole ritenere che le rate dei finanziamenti avrebbero dovuto essere onorate con i proventi del lavoro della coppia apparendo, al tempo, ragionevolmente sostenibili in relazione agli stipendi dei coniugi, tanto da essere state del tutto adempiute sino al 2021. Per tale motivo sembra si possa escludere con ragionevole certezza sia la colpa grave che il dolo da parte dei coniugi nell'aver assunto debiti che le loro condizioni economiche non gli avrebbero consentito di restituire.

Sotto altro profilo occorre esaminare la circostanza per cui l'operazione di consolidamento con Findomestic invece che migliorare, abbia notevolmente peggiorato la situazione economica. **La scarsa preparazione in materia di pianificazione economica, frutto probabilmente anche di errate raccomandazioni in questo senso dal parte della finanziaria, ha infatti spinto i coniugi ad aumentare sempre di più il debito inizialmente contratto nel nel 2009, piuttosto che fermarsi o rivolgersi a primari Istituti di credito a condizioni ben più favorevoli.**

Consolidando infatti il precedente finanziamento con Findomestic a tassi di interesse sempre più elevati ecco che gli stessi, in forza della sopravvenuta *deminutio* fisica e lavorativa da parte della Bencreati a cui sono seguite remunerazioni sempre minori, non potevano che sprofondare in una definitiva crisi di sovraindebitamento.

Nell'ottica della Bencreati, infatti, le obbligazioni derivanti dalle società finanziarie avrebbero dovuto ragionevolmente sostenersi con lo stipendio suo e del marito sennonché:

- le gravi malattie a cui sono susseguite molteplici operazioni chirurgiche
- il sinistro a cui sono seguiti mesi di aspettativa con stipendio ridotto a più

riprese dall'80 % al 50 % della paga base

- l'esito del tutto imprevedibile del nefasto contenzioso sanitario
- la morte improvvisa del marito
- il “recesso” dal rapporto di lavoro a seguito di dichiarazione di inidoneità fisica allo svolgimento della mansione lavorativa ed impossibilità di trasferimento presso diversa sede dell'azienda come da conciliazione sindacale del 30/3/2022 (cfr. **doc. 33**)

le hanno di fatto impedito di ritrovare uno stabile equilibrio finanziario.

In ogni caso, poi, l'assenza di altri creditori al di là delle finanziarie dimostra appieno la buona volontà e lo spirito di sacrificio adoperato dalla coppia che, malgrado le difficoltà, ha sempre provveduto ad onorare gli impegni economici -anche nei confronti dell'erario (cfr. **doc. 21, 22, 23 e 25**)- almeno sino al 2021. A fronte della massa debitoria, a tutt'oggi non si rinviene infatti alcuna procedura esecutiva iniziata nei confronti né della Bencreati né del Ceseri.

Oggi la Bencreati percepisce una remunerazione non certo adeguata per fronteggiare, da sola, lo stato di sovraindebitamento consistente dal debito nei confronti delle finanziarie -ben oltre ogni aspettativa per l'elevato tasso di interesse- e delle gravose spese legali del procedimento che l'ha vista soccombente.

*** **

Secondo i dati ISTAT la soglia di povertà assoluta prevista per nuclei familiari similari in centro Italia, ammonta ad euro 1.098,50 e la ricorrente, disponendo ad oggi di redditi -perlopiù indennità- per totali € **905,91** (Naspi, € 550,00 e Reversibilità pensione Ceseri Piero € 355,91) si trova in stato di bisogno, al di sotto della suddetta soglia.

Per quanto concerne le spese mensili la stessa ha presentato il seguente prospetto:

Locazione	Euro	600,00
Utenze varie	Euro	200,00
Carburante	Euro	150,00
Spese sanitarie	Euro	50,00
Spese varie ed eventuali	Euro	50,00

Spese alimentari	Euro	200,00
Spese autovettura	Euro	50,00
Spese abbigliamento	Euro	100,00
Spese per animali domestici	Euro	100,00
Totale	Euro	1.550,00

Le spese sono al momento sostenute impiegando il 100% delle indennità NASPI, e di reversibilità attingendo giocoforza per la necessaria eccedenza all'indennità di accompagnamento per l'incentivo all'esodo oltre che dalla liquidazione del TFR, entrambe liquidate.

*** **

In forza di quanto sopra, in mancanza di proventi reddituali eccedenti il fabbisogno familiare, l'istante rappresenta la possibilità di cedere alla massa creditoria quanto segue:

- non sussistono beni immobili da liquidare
- i beni mobili registrati sono rappresentati da: Automobile Dacia Duster Tg. FS530LA (cfr. **doc. 27**) valutato dal Gestore € 13.400,00 e dallo Scooter Xiamen Xiashing del 2015, 150 cc Tg. ED03205 incidentato (cfr. **doc. 44**) di scarso valore commerciale
- c/c 00000674 BMP con un saldo di € 34.853,28 al 17/05/2022 intestato a Bencreati Luana. Su tale conto corrente sono state versate somme per l'indennità di accompagnamento ex art. 12 c. 4 lett. b) L. 153/1969 di € 15.000,00 concordato con il datore di lavoro in data 30/03/22 ed il TFR ammontante complessivamente ad € 27.811,61. (cfr. **doc. 36 e 37**) per cui si chiede, in ipotesi, l'acquisizione alla massa nella misura ex lege prevista di 1/5 di tali valori per complessivi € 8.562,30
- cessione di 1/5 della prossima e futura pensione per attività di lavoro dipendente
- si esclude dalla liquidazione le indennità naspi e la reversibilità pari a totali € 905,91 e per quanto rilevato il saldo del c/c indicato presso Banca BPM al netto delle somme indicate offerte alla procedura.

*** **

Tutto ciò premesso il ricorrente, la Sig.ra Luana Bencreati come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter della Legge 3/2012, ai sensi dell'art. 14 quinquies della L. 3/2012 di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter della Legge 3/2012 e ss.mm.ii;
- indicare i limiti di quanto occorre al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b), anche mediante richiesta di integrazione documentale;
- ove non sia stato nominato ex art. 13, comma 1, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. Legge 3/2012;
- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

Si produce:

all.a) Relazione particolareggiata Avv. Federico Pistoia

1. Istanza Bencreati

2. Istanza Ceseri

3. provvedimento nomina gestore Avv. Federico Pistoia

4. certificato morte ceseri
5. Visura Catastale nominativa nazionale
6. isp. ipotecaria Bencreati – Ceseri
7. Dichiarazione redditi anni 2017-2018-2019 Ceseri Piero
8. Dichiarazione redditi anni 2018 - 2019 - 2020 Bencreati Luana
9. Dichiarazione consistenza conto Ceseri Piero e stampa saldo
10. stampa saldo conto corrente Bencreati Luana
11. certificazione stato di famiglia bencreati luana
12. contratto banca Sella
13. contratto spefin
14. contratto findomestic
15. Precisazione credito Banca Sella
16. Precisazione del credito Sig. Ceseri Piero Sig.ra Bencreati Luana – Spefin
17. precisazione credito per Findomestic Banca S.p.A.
18. Copia Sentenza Bencreati Trib Pisa
19. progetto notula Avv. Falcinelli
20. certificato del casellario giudiziale e certificato carichi pendenti
21. Centrale rischi banca d'Italia
22. CRIF Bencreati
23. Visura protesti a carico degli istanti presso C.C.I.A.A. Maremma e Tirreno
24. Comunicazione negativa agenzia entrate riscossione
25. certificazione agenzia entrate somme non iscritte a ruolo
26. Risultanze catastali Bencreati – Ceseri
27. Visura Pra
28. Buste paga bencreati - 2021 -2022
29. contratto di locazione
30. conteggio fondo Priamo

31. Certificazione Inps - reversibilità Ceseri Piero
32. certificato inidoneità fisica svolgimento mansione
33. verbale di conciliazione – Bencreati-CTT
34. accoglimento domanda naspi
35. liquidazione naspi giugno 2022
36. Busta paga aprile 22 con liquidazione TFR e incentivo all'esodo
37. bonifico liquidazione TFR e incentivo all'esodo
38. ESTRATTO c- BENCREATI AL 13-6-22
39. documentazione medica operazione spalla
40. lettera dimissione luglio 2021
41. cartella medica prima operazione
42. contratto di lavoro
43. Progetto di notula Avv. Giovacchini
44. carta circolazione motorino
45. documentazione medica operazioni 2008

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante, ove si rivelasse necessario.

Livorno, 14/7/2022

Avv. Luca Giovacchini



RIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO

Oggetto: decreto di apertura della liquidazione nella procedura ex art. 14-ter L. 3/2012 richiesta da **LUANA BENCREATI** C.F. BNCLNU56D43E625K nata a Livorno il 03/04/56 e residente in Collesalveti, fraz. Vicarello, Via Giovanni Falcone 61 rappresentata e difesa dall'**Avv. Luca Giovacchini** (C.F. GVCLCU88T03G702X) del foro di Livorno, nel procedimento camerale N. 25/2022 R.G. Sovraindebitamento.

Il dott. Sergio Garofalo, in funzione di Giudice delegato alle procedure di sovraindebitamento *ex* L. 3/2012,

vista la domanda di liquidazione *ex* art. 14 *ter* L. 3/2012 presentata da **Luana Bencreati** il 14.7.2022;

esaminata la documentazione allegata e ritenuta la propria competenza *ex* art. 9, comma 1, risultando la ricorrente residente in Collesalveti, rientrante nel circondario del Tribunale di Livorno;

OSSERVA

1. La richiedente si trova in stato di sovraindebitamento *ex* art. 6, secondo comma, L. 3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9, commi secondo e terzo; la domanda contiene altresì l'elenco dei beni di proprietà con ciò soddisfacendo il requisito di cui all'art. 14 *ter* comma 3, L.3/2012.

La sig.ra Bencreati ha una esposizione debitoria complessiva di circa 110.000,00 euro (incluso il debito verso Spefin, non essendo certa l'estinzione in conseguenza della polizza assicurativa sulla vita del coobbligato solidale). Cessato per inidoneità fisica il rapporto di lavoro con Autolinee Toscane spa nel mese di aprile 2022, la ricorrente non svolge attività lavorativa e percepisce euro 550,00 a titolo di Naspi ed

euro 355,91 quale pensione di reversibilità del marito, per complessivi euro 905,91. La ricorrente non è proprietaria di alcun immobile, abitando da sola in un appartamento condotto in locazione con un canone mensile di euro 600,00. La sig.ra Bencreati possiede una autovettura Dacia tg. FS530LA del valore di circa 13.000,00 euro, uno scooter Xiamen tg. ED03205, di scarso valore, ed ha disponibilità liquide per euro 35.000,00 circa.

Ciò premesso, sussiste certamente la situazione di sovraindebitamento poiché il patrimonio mobiliare e le somme percepite quale Naspi e pensione di reversibilità, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

2. Ricorre il requisito soggettivo di ammissibilità di cui all'art. 7, secondo comma lett. *a*), non essendo la sig.ra Bencreati soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012; in particolare la ricorrente non ha mai svolto attività di impresa.

3. E' stata allegata una relazione dell'avv. Federico Pistoia, gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente: una indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere volontariamente le obbligazioni; una esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di assolvere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità della ricorrente negli ultimi cinque anni; la dichiarazione della inesistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori; il giudizio - positivamente espresso - circa completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La relazione dell'OCC contiene, in ogni caso, elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012. Come chiaramente desumibile dall'art. 14 *terdecies*, secondo comma lett. *a*) e *b*), l'imputabilità del sovraindebitamento del debitore ad un ricorso al credito colposo e/o sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali al pari del compimento di atti di frode nel quinquennio antecedente alla

proposizione della domanda, non rilevano ai fini dell'apertura della liquidazione ma unicamente ai fini della concessione del successivo beneficio della esdebitazione.

4. Posto che, a tenore dell'art.14 ter L. 3/2012, la domanda di liquidazione proposta dal debitore riguarda *tutti i suoi beni* (salve le eccezioni di cui al comma sesto del medesimo articolo), il patrimonio oggetto di liquidazione deve, nel caso concreto, intendersi costituito:

a) dalla vettura e dallo scooter, restano comunque salva la facoltà per il nominando liquidatore di chiedere l'autorizzazione a rinunciare alla liquidazione dello scooter ove essa risulti antieconomica e ciò in coerenza con i criteri di corretta gestione della procedura ricavabili dall'art. 104 ter c. 8 l fall.

b) dalla liquidità;

c) dalla quota di reddito eccedente l'importo mensile (per dodici mensilità) che si ritiene necessario per il sostentamento della ricorrente.

Con riferimento alla liquidità presente sul c/c n. 674 BMP, la ricorrente ha chiesto di limitare la destinazione ai creditori nei limiti di 1/5 in ragione del fatto che su detto conto sono state versate somme a titolo di TFR e indennità di accompagnamento ex l. 153/1969. L'istanza non può essere accolta poiché l'art. 14 ter della l. 3/2012 prevede che la liquidazione riguardi tutti i beni del sovraindebitato, esclusi soltanto i crediti e le cose impignorabili, i crediti per stipendi e pensioni nei limiti di quanto occorra al mantenimento, i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale ed i frutti di essi. Le somme liquide nella disponibilità della debitrice, quand'anche discendenti dai risparmi accumulati sui redditi da lavoro, TFR e indennità relative al rapporto di lavoro, devono essere interamente destinate ai creditori non essendo operante il limite di un quinto posto dall'art. 545 cpc con riferimento ai crediti.

Ai fini di cui all'art. 14 *ter*, sesto comma, lett. *b*) l. 3/2012 sono state indicate e parzialmente documentate spese mensili per il sostentamento della ricorrente superiori ai redditi attuali per Naspi e pensione di reversibilità. Attesa la ragionevole congruità di tali spese, va esclusa dalla liquidazione quanto percepito dalla debitrice

per Naspi e pensione di reversibilità. La ricorrente ha esposto che percepirà, al raggiungimento dei requisiti di legge, un trattamento pensionistico. In assenza di indicazioni sull'ammontare di tale trattamento, e sul venir meno totalmente o parzialmente di Naspi e pensione di reversibilità, non è possibile allo stato determinare quale sarà – eventualmente – la quota di pensione da destinare ai creditori. Spetterà al gestore della crisi accertare l'eventuale miglioramento della situazione reddituale della debitrice e formulare istanza al giudice per la determinazione della quota di reddito non esclusa dalla liquidazione.

5. Conclusivamente sussistono i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14-quinques, co. 2, con nomina del liquidatore in persona dell'avv. Federico Pistoia, già investito delle funzioni di gestore della crisi.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **LUANA BENCREATI** C.F. BNCLNU56D43E625K nata a Livorno il 03/04/56 e residente in Collesalveti, fraz. Vicarello, Via Giovanni Falcone 61

nomina liquidatore l'avv. Federico Pistoia;

a) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

b) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati su richiesta del liquidatore sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione, espunti eventuali dati attinenti alle condizioni di salute o a dati altrimenti sensibili, non necessari, del ricorrente o di terzi;

c) ordina la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;

d) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione da parte del debitore, nonché dei beni che il debitore acquisirà nei prossimi quattro anni;

- e) esclude dalla liquidazione quanto percepito dalla ricorrente per Naspi e pensione di reversibilità;
- f) stabilisce che il liquidatore entro 30 giorni verifichi l'elenco dei crediti e l'attendibilità della documentazione, formi l'inventario dei beni del debitore e comunichi ai creditori le informazioni di cui all'articolo 14 sexies comma uno lettere A), B) e C);
- g) dispone che il liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate oltre alle somme attualmente giacenti sui conti correnti indicati in ricorso, le somme incassate dalla ricorrente a qualsiasi titolo per i prossimi quattro anni, escluse quelle di cui al precedente punto e), oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio della ricorrente;
- h) dispone che il liquidatore relazioni dopo sei mesi sull'attività svolta e poi entro il 15 novembre di ogni anno;
- i) dispone che la domanda, la relazione dell'OCC e il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, a cura del liquidatore con le modalità di cui all'art.15, comma VII L.3/2012;

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Livorno, 24.11.2022

IL GIUDICE
dott. Sergio Garofalo